CAPITOLATO SPECIALE DI ONERI PER LA GESTIONE
DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA
DEL COMUNE DI ANCONA
anno 2017
dal 3 luglio al 4 agosto (giorni 25)

ART. 1 - OGGETTO, DURATA, STRUTTURA SEDI OPERATIVE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione dei Centri Estivi di vacanza (di seguito denominati Centri) per la cui organizzazione saranno utilizzate **12** diverse sedi scolastiche per l'accoglienza di un numero totale massimo di 520 ragazzi di età variabile da 4 ai 14 anni.

I Centri si svolgeranno dal 3 luglio al 4 agosto 2017 con orario : 8 – 14,30 e possibilità per gli utenti di fruire o meno del servizio mensa.

I centri sono luoghi di gioco e di socializzazione per bambini e ragazzi e un servizio di supporto per le famiglie e gli stessi si caratterizzano per un'elevata funzione pedagogica ; saranno organizzati in alcuni spazi scolastici sia interni che esterni a ciò destinati, in accordo con i dirigenti scolastici.

In particolare i locali individuati sono : **a)** alcune aule preferibilmente a piano terra da utilizzare per le attività di gioco e laboratori; **b)** l'office per la somministrazione dei pasti; **c)** il refettorio per la consumazione dei pasti.; **d)** spazi esterni alle scuole (cortili, giardini) ; **e**) bagni/servizi igienici .

La programmazione comunale dei lavori di manutenzione degli edifici scolastici può comportare modifiche nella collocazione dei Centri; sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Concessionario eventuali cambiamenti , prima dell'avvio del servizio e per eventuali situazioni contingenti anche durante il periodo di svolgimento dei centri .

ART. 2 - INDICAZIONI GENERALI

Nell'allegato A al presente capitolato vengono indicate le sedi dei Centri, le relative caratteristiche, in particolare :

a) ubicazione delle scuole;
b) capienze e fasce di età dei bambini da accogliere;
c) rapporto numerico operatori/bambini;

ART . 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto della concessione in oggetto è stimato in € 157.040,00 , calcolata sul numero totale massimo di 520 iscrizioni.

ART.4 - IMPORTO A BASE DI GARA

ISEE	FREQUENZA CON MENSA	
€ 0 – 5000,00	TARIFFA POSTA A BASE DI GARA PER SINGOLO ISCRITTO	€ 182,00
	FREQUENZA SENZA MENSA	
€ 0 – 5000,00	TARIFFA POSTA A BASE DI GARA PER SINGOLO ISCRITTO	€ 122,00

L' Amministrazione comunale per agevolare la frequenza ai centri di un maggior numero di bambini, mette a disposizione un BONUS (pari alla metà della retta) dovuto a chi esibisce un ISEE da 0 – 5.000,00 e 5000,01 – 10.000,00 (vedasi allegato B del capitolato) .
Quindi l'utente che, dietro presentazione di ISEE , rientrerà in una delle due fasce succitate, potrà

usufruire del BONUS che il Comune rimborserà a compensazione direttamente al concessionario. In tali casi il concessionario , entro i 15 giorni successivi al termine delle iscrizioni , provvederà ad emettere idoneo documento contabile intestato al Comune con il quale indicherà il numero degli utenti che hanno diritto al contributo (escluso dal campo IVA ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 633/72) .

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione qui di seguito indicati, ai sensi dell'art.95, comma 8, del D.lgs. 50/2016 .

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante attribuzione del punteggio complessivo di punti 100 così suddivisi:

a) Offerta tecnica: massimo attribuibile 70 punti;

b) Offerta economica: massimo attribuibile 30 punti.

La concessione in oggetto , verrà aggiudicata al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità/prezzo).

Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

a) OFFERTA TECNICA: MAX 70/100

L'offerta tecnica dovrà indicare in modo sintetico le caratteristiche qualitative e tecniche relative all'esecuzione dei servizi. L'offerta tecnica dovrà consistere in un elaborato, che non potrà superare complessivamente le 10 facciate di stampa (foglio A 4-testo corpo 11).
L'offerta tecnica verrà valutata in base ai criteri di seguito indicati e con l'attribuzione dei relativi punteggi.
Per ogni criterio verrà assegnato un punteggio entro il limite massimo prestabilito tenendo in considerazione il grado di dettaglio e completezza dell'elaborato, i contenuti proposti, le tematiche affrontate, la rispondenza agli obiettivi e finalità propri dei servizi oggetto di gara.

Eventuali diagrammi, schemi, tabelle, organigrammi ed immagini che esplicitano i singoli elementi e sub-elementi dell'elaborato progettuale non sono inclusi nel predetto numero di fogli.

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri e pesi riportati nella seguente tabella:

N.	CRITERI	PESO
A)	Rispondenza della proposta progettuale ai seguenti obiettivi: -favorire un uso creativo del tempo libero; -promuovere lo valorizzazione delle abilità personali; -favorire la socializzazione; -favorire la crescita culturale; -promuovere l'accettazione delle diversità sociali, etniche, culturali e religiose; -curriculum degli animatori impiegati ; -conoscere il proprio territorio attraverso alcune uscite dai Centri - avviare alle attività sportive e favorire il gioco non competitivo	**20**
B)	Descrizione dell' organizzazione delle attività ludiche, ricreative, sportive e di routine nella giornata e nella settimana , con particolare riguardo a proposte innovative	**25**
C)	Modalità di coinvolgimento delle famiglie	**5**
D)	Uscite di svago/attività esterne	**5**
E)	Modello educativo di riferimento e metodologia utilizzata	**5**
F)	Strategie di coinvolgimento dei bambini disabili nelle attività durante l'orario di svolgimento di apertura dei centri	**10**

Per quanto riguarda i criteri dell'offerta tecnica di natura discrezionale (criteri A,B,C,D,E,F) la formula da utilizzare è la seguente :

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
$\mathbf{W_i}$ = peso o punteggio attribuito al requisito (i) (criterio)
$\mathbf{V(a)_i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
$\sum_n$= sommatoria.

I coefficienti $\mathbf{V(a)_i}$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nell'attribuzione dei coefficienti i commissari utilizzano la seguente griglia di valutazione riferita a ciascun requisito dell'offerta:

Griglia di valutazione dell'offerta	
0	assente
0,2	gravemente insufficiente
0,4	insufficiente
0,6	sufficiente
0,8	buono
1	ottimo

Con riferimento a ciascun requisito sopra indicato con le lettere da A a F della precedente tabella , i commissari stabiliranno a quale punto della seconda colonna corrisponde, sulla base di una loro valutazione motivata, il contenuto dell'offerta e, di conseguenza, attribuiranno il coefficiente ivi indicato.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio, da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, rapportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
La somma dei sotto punteggi così attribuiti, per i singoli criteri , darà il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica.

B) Proposta economica - Punteggio massimo = 30
L'offerta economica va redatta sul modulo predisposto dalla stazione appaltante.
Il concorrente dovrà indicare la percentuale di ribasso unica sui prezzi a base di gara , con massimo due decimali dopo la virgola.
In caso di discordanza tra il ribasso unico indicato in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso in lettere.
Per l'attribuzione del punteggio si procederà alla valutazione in base alla percentuale di ribasso **sui prezzi a base di gara .**
La Commissione in relazione al valore economico dell'offerta presentata attribuirà il punteggio secondo la seguente formula matematica:

$$X = \frac{(100 - Pre) \times C}{(100 - Prn)}$$

ove:
X = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo n
Prn = percentuale di ribasso offerta dal concorrente ennesimo n
C = Punti 30
Pre = percentuale di ribasso più elevata tra quelle offerte dai concorrenti

La concessione sarà affidata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e quelli attribuiti per l'offerta economica. Nel caso di più offerte con lo stesso punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI ANCONA
Il Comune si impegna a:

a) individuare figure interne all'Amministrazione per il controllo, la supervisione e la verifica della coerenza delle attività col progetto presentato in sede di gara.
b) mettere a disposizione del Concessionario le sedi dei Centri individuando alcuni locali interni ed

esterni dei plessi scolastici. Inoltre, concordemente coi Dirigenti scolastici, metterà a disposizione i relativi arredi e le attrezzature fisse e mobili, provvedendo, se necessario, ad effettuare i traslochi di alcuni materiali di proprietà dell' Amministrazione, al fine di favorire la fruizione dei centri (tavoli, sedie, elettrodomestici ecc.); sono esclusi dai traslochi i materiali di gioco che dovranno essere forniti e portati presso i Centri dal concessionario .
La disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature fisse e mobili di proprietà del Comune è trasferita al concessionario esclusivamente per l'esecuzione della concessione e limitatamente al periodo di durata dei Centri. La loro consegna avverrà previa redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto il quale verrà redatto in contraddittorio con il concessionario;
c) mettere a disposizione del Concessionario la piscina comunale presso la scuola Savio, che potrà essere utilizzata a rotazione da tutti i Centri, tranne che dal "Centro Marino" presso la scuola Dante Alighieri (Collemarino) che utilizzerà la spiaggia di Palombina in concessione al Comune e le strutture comunali annesse (capanni e ombrario).
d) effettuare la pulizia della spiaggia di Palombina per lo svolgimento del Centro estivo "Marino", collocato presso la scuola "D. Alighieri"; le modalità per la pulizia saranno organizzate dai Servizi Scolastici Educativi con proprio atto**;**
e) erogare nelle sedi adibite a Centri l' energia elettrica e l' acqua ;
f) fornire assistenza ai disabili che si iscrivono ai centri, attraverso l'impiego di idoneo personale messo a disposizione dai servizi sociali del comune;
g) pubblicizzare i "CENTRI ESTIVI 2017" attraverso tutti i mezzi di comunicazione comunali e della stampa locale;
h) pagare al Concessionario il corrispettivo a carico del Comune corrispondente all'importo offerto in sede di gara, moltiplicato per il numero effettivo degli iscritti. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità :
- entro 15 giorni successivi al termine delle iscrizioni , il concessionario provvederà ad emettere idoneo documento contabile intestato al Comune con il quale indicherà il numero degli utenti che hanno avuto diritto al contributo (escluso dal campo iva ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 633/72) , "BONUS" di cui al precedente art. 4 ;
- saldo al termine del servizio, previo certificato di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare nota/fattura posticipata intestata al Comune di Ancona Direzione Politiche Sociali ed Educative riportante i dati che verranno comunicati dalla citata Direzione.
i) garantire il trasporto con lo scuolabus fino al 28 luglio 2017

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' NEI CENTRI

Il Concessionario assume a proprio rischio la gestione e l'organizzazione dei Centri Estivi .
Il Concessionario è tenuto a:

a) eleggere un domicilio in Ancona, dandone comunicazione scritta al Comune di Ancona Direzione politiche sociali, servizi scolastici ed educativi;
b) nominare un proprio rappresentante, dandone comunicazione scritta al Comune di Ancona, Direzione Politiche Sociali Educative, che sia referente unico con l'Amministrazione comunale e, se necessario, anche dei Dirigenti scolastici interessati dal servizio "Centri estivi". Il rappresentante di cui sopra svolgerà anche le funzioni di responsabile dei Centri ;
c) provvedere alle iscrizioni e alla riscossione della retta per la frequenza dei Centri,tramite un proprio conto corrente bancario e/o postale dedicato, secondo le tariffe fissate dal Comune e allegate al presente capitolato;
d) mettere a disposizione un numero di animatori adeguato al numero degli iscritti e alla loro età. Il Concessionario è obbligato a rispettare il seguente standard minimo di rapporto animatori/bambini: 1/12 per l'età 4-6 anni, 1/15 per l'età 7-14 anni. Il numero di animatori indicato nell'allegato A al presente capitolato, può variare in relazione all'età degli iscritti ai singoli centri. Gli animatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e tutti devono essere in possesso di esperienze documentate (incluse quelle di volontariato) di almeno sei mesi presso Centri ricreativi, educativi, ludici, sportivi per bambini e/o ragazzi. Il Concessionario è obbligato inoltre , a prevedere sempre un assistente bagnante durante le attività svolte sia al mare che in piscina. Questo assistente bagnante deve essere in possesso di brevetto e abilitazioni richieste.
e) provvedere autonomamente alla selezione, supervisione, organizzazione e retribuzione degli addetti di cui alla precedente lettera d) , cui compete la responsabilità, la sorveglianza e l'assistenza dei ragazzi frequentanti i Centri durante tutte le attività ludiche, di routine, ricreative e sociali che vengono svolte anche all'esterno dei Centri stessi. Il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata degli addetti assenti. Qualora, in aggiunta al personale previsto, il Concessionario impieghi personale volontario, deve darne comunicazione al Comune indicando i nominativi dei volontari inseriti , fermo restando che i volontari non

possono assolutamente sostituire il numero degli animatori prescritto alla precedente lettera d; i volontari dovranno avere età non inferiore a 18 anni ed essere in possesso di diploma di scuola secondaria secondo grado ;

f) provvedere alla retribuzione degli animatori e di tutti gli altri collaboratori impiegati e previsti dal capitolato, nel rispetto delle normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di: lavoro, assicurazioni sociali, sicurezza sui luoghi di lavoro, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto e indiretto con il Comune potrà mai essere instaurato. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale del Concessionario , agli utenti e a terzi (compreso il personale del Comune) per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;

g) comunicare alla Direzione Politiche sociali e Servizi scolastici ed Educativi, entro 7 (sette) giorni dall'inizio delle attività nei centri, il numero preciso degli iscritti e la copia degli attestati di pagamento, divisi per ogni singolo Centro. Non sono consentite ulteriori iscrizioni oltre la capienza indicata nell'allegato ;

h) fornire ad ogni Centro , i materiali ludici e quant'altro in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato e nel progetto presentato in sede di gara;

i) possono essere utilizzati spazi interni di proprietà comunale (sale, teatri) o esterni (piazze, parchi, campi sportivi) su richiesta inoltrata agli uffici comunali competenti e le spese eventuali saranno a carico del concessionario ;

j) sostenere le spese per la partecipazione a spettacoli organizzati da terzi, sostenere le spese SIAE, il pagamento dei tecnici, delle attrezzature e dei teatri per i giochi, spettacoli o iniziative simili previste nel progetto e realizzate in proprio o in collaborazione con altri .

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO : EROGAZIONE DEI PASTI E RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE

Il concessionario è obbligato a:

1. fornire quotidianamente agli iscritti al servizio mensa, il pasto con tipologia simile nella quantità e qualità al menù estivo applicato alle mense scolastiche , nel rispetto delle temperature idonee a mantenere la salubrità e l'appetibilità delle preparazioni nel tempo intercorrente fra il confezionamento e la somministrazione a tavola. Le preparazioni alimentari in legame caldo, diete comprese, devono essere conferite agli office-refettorio ad una temperatura compresa fra + 60°C e + 65°C e quelle in legame freddo ad una temperatura non superiore a + 10° C , utilizzando allo scopo adeguati contenitori isotermici con coperchi a tenuta ermetica ;
2. utilizzare mezzi idonei al trasporto delle derrate alimentari, igienicamente e tecnologicamente adeguati ed in perfetto stato di manutenzione, come previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 43 del DPR 327/1980. Nello specifico per tutti gli automezzi la superficie interna del vano di carico dovrà essere in materiale lavabile, possibilmente plastica o formica, senza fessure, intercapedini a vista o porosità. Il vano di carico dovrà essere mantenuto in perfette condizioni igieniche, pulito giornalmente e sanificato almeno una volta alla settimana. Assieme ai pasti non devono essere trasportati altri materiali, né contenitori vuoti già utilizzati ed ancora sporchi. I mezzi dovranno essere dotati di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia , nonché a basso impatto ambientale , minimo euro 4 o superiore , ai sensi del Decreto Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio n. 55659 del 25.07.2011 ;
3. essere dotato di un sistema in autocontrollo (HACCP d.lgs. 193/2007 in attuazione del regolamento CE 852/2004) per la gestione degli office refettorio dei centri estivi con mensa, studiando ed applicando procedure idonee secondo la normativa vigente, nazionale e comunitaria, ed aggiornandolo rispetto alle disposizioni sopravvenute alla presentazione dell'offerta. Le registrazioni in autocontrollo dovranno essere fatte tempestivamente e rese disponibili, unitamente ai manuali, anche in formato elettronico, per verifiche e controlli del Comune o suoi delegati;
4. dotarsi di procedure in autocontrollo per la somministrazione delle diete speciali per intolleranze od allergie alimentari che garantiscano sicurezza alimentare per gli utenti e idonea privacy secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ;
5. dotarsi di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità delle derrate alimentari utilizzate per i pasti ex reg. CEE 178/2002;
6. intestarsi la registrazione sanitaria degli office refettorio dei centri estivi con mensa, mediante subentro da presentarsi presso l'autorità competente;
7. apparecchiare i tavoli fornendo tovaglie , tovaglioli e stoviglie monouso , sparecchiare, rassettare, pulire e sanificare gli office-refettori e mantenerli in ordine ed in sicurezza;
8. aprire i contenitori soltanto al momento del porzionamento del cibo;
9. pulire e sanificare le attrezzature ed i materiali impiegati per la conservazione, il porzionamento,

la distribuzione ed il consumo dei pasti, mantenerli in ordine ed in sicurezza;

10. lavare ed asciugare la biancheria da lavoro, controllarne la pulizia e riporla con ordine;
11. ricevere le preparazioni alimentari trasportate dai luoghi di cottura, garantirne la temporanea conservazione mantenendo chiusi i contenitori termici, per non alterare le temperature in attesa della loro somministrazione ;
12. fornire adeguati prodotti e materiali per la pulizia, la sanificazione e lo smaltimento dei rifiuti in modo differenziato, consegnarli tempestivamente in tutti i centri estivi con mensa, conservarli ed utilizzarli correttamente secondo le indicazioni del proprio piano di autocontrollo HACCP adottato. La fornitura dei suddetti prodotti e materiali deve essere adeguata al tipo di attrezzature presenti e deve avvenire nel tempo e nelle quantità necessarie per lo svolgimento regolare ed efficace di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione richieste dal piano di autocontrollo sopra citato;
13. garantire, fornendo il materiale ed i prodotti necessari, adeguate condizioni igieniche di locali, impianti, attrezzature, servizi igienici e di quant'altro necessario alla refezione, con pulizie e sanificazioni giornaliere in modo da non lasciarli sporchi e renderli idonei all'utilizzo immediato il giorno successivo oltre allo smaltimento differenziato dei rifiuti;
14. smaltire tutti i residui provenienti dal consumo dei pasti nei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti in conformità delle normative vigenti. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari della sede di ristorazione (lavandini, canaline di scarico ecc.). Qualora si verificassero, nella sede di ristorazione, otturazioni degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili all'affidatario, i costi saranno per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell'aggiudicatario;
15. consegnare, al termine del contratto, le attrezzature e le minuterie (stoviglie, tovagliame ecc...) degli office refettorio e le strutture nelle condizioni in cui essi sono state inizialmente affidate, come da verbale di consegna. Il Comune addebiterà all'affidatario, utilizzando la cauzione definitiva e/o i crediti verso di esso per le prestazioni eseguite, eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio delle suddette attrezzature, delle minuterie e delle strutture, sulla base di riscontri effettuati da manutentori di fiducia dell'Amministrazione comunale. A tal fine, il personale del Comune potrà effettuare sopralluoghi nei vari locali;
16. rendere disponibili al Comune o a suoi incaricati, i documenti contabili di consegna delle derrate alimentari e le etichette dei prodotti utilizzati;
17. permettere, al Comune o a suoi incaricati, controlli ispettivi visivi, rilievi fotografici o video presso i centri estivi, nel rispetto della riservatezza del personale per monitorare la qualità del servizio e la conformità dei pasti a quanto prescritto al punto 1 ;
18. sostituire i pasti non conformi in esito ad un esame ispettivo visivo degli addetti alla mensa e del nucleo di controllo preposto a tali controlli e/o del personale comunale del servizio .

ART. 9 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 107 del d.lgs.50/2016 , qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regola esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP puo' disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto .

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 107 .

ART. 10 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica , il quadro normativo definito dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 , riservandosi il Comune , trattandosi di servizi alla persona, la facoltà di sviluppare ulteriori e/o diverse soluzioni di verifica e di controllo.

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità da parte del RUP al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità o un inadeguato svolgimento del servizio, il Comune farà pervenire per iscritto al Concessionario le osservazioni e le contestazioni rilevate. Se entro sei giorni dalla data della comunicazione, il Concessionario non fornirà una risposta ritenuta adeguata dal Comune, quest'ultimo applicherà le penali indicate all'art.14.

La stazione appaltante inoltre , si riserva di chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione del personale che non si dimostri all'altezza dei compiti assegnati o che assuma un comportamento scorretto o inadeguato nei confronti dei minori. Il Concessionario dovrà procedere entro due giorni dal ricevimento della comunicazione alla sostituzione. In caso di inadempimento , sarà applicata la penale prevista all'art.14 del presente capitolato.

L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi affidati.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL PERSONALE IMPEGNATO

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, il Concessionario si obbliga ad applicare tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti. I pagamenti al Concessionario non saranno effettuati fino a che non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e ciò senza che il Concessionario possa avanzare richieste di interessi, indennizzo, risarcimento di danni, o quant'altro.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali richiesti. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni in genere compresi gli infortuni che dovessero accadere al personale, ai volontari ed agli eventuali subappaltatori del Concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. Il Concessionario risponde nei confronti di terzi dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall'espletamento del servizio per fatto imputabile al Concessionario medesimo e ai suoi dipendenti, volontari, eventuali subappaltatori, sollevando il Comune da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

Il Comune è sollevato anche da qualsiasi responsabilità per infortuni, danni o disservizi in genere nei confronti degli utenti derivanti da qualsivoglia causa connessa agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio.

Il concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati , sollevando il Comune di Ancona da ogni responsabilità ed onere al riguardo .

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione una idonea polizza assicurativa R.C.T. (responsabilità civile terzi) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione dei servizi affidati e annoverare fra i terzi il Comune di Ancona . La suddetta polizza , dovrà avere i seguenti massimali : **RCT euro 1.000.000,00 unico**

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata alla Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi prima della consegna del servizio.

ART. 13 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso limitatamente ai servizi di: fornitura quotidiana del pranzo (preparazione e trasporto), pulizia dei locali adibiti all'attività dei Centri, servizi ausiliari alla gestione dell'office. Per il subappalto si rinvia alla disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 . E' vietata, qualunque cessione, in tutto o in parte, del contratto e dei relativi servizi ai sensi del comma 1 del citato art. 105 .

ART. 14 - PENALITÀ

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, regolamentari vigenti e dal presente capitolato, l' Amministrazione Comunale, invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal concessionario , che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, l' Amministrazione applicherà le penali sotto riportate per ogni specifica fattispecie.
L'Amministrazione Comunale si riserva , in ogni caso , la possibilità di ovviare agli inconvenienti, alle mancanze od inadempimenti, di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa al concessionario , a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette fattispecie e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza .
L'ammontare delle penali e delle maggiori spese sarà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero con trattenuta sulla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi . Il Comune applicherà le seguenti penali:

- € 100,00 al giorno per ogni operatore/ ausiliario assente in servizio negli orari stabiliti;
- € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'allontanamento e nella successiva sostituzione di un animatore o ausiliario del Centro come da richiesta motivata del Comune.
- € 300,00 per ogni episodio in cui un operatore o ausiliario del Centro assuma nei confronti dell'utenza, delle famiglie, del personale comunale o della scuola un comportamento inadegua-

to ai compiti assegnati e connessi al ruolo ricoperto.

- € 300,00 per ogni singola inadempienza degli obblighi citati all'art 7.
- €150,00 per ogni singolo episodio in cui un operatore non indossi il vestiario prescritto per la mensa od i dispositivi di protezione individuali previsti.
- € 150,00 per ogni singolo episodio in cui un singolo operatore non rispetti una o più indicazioni stabilite dal piano di autocontrollo anche relativamente alla corretta compilazione e tenuta dell'apposita modulistica.
- € 150,00 per ogni episodio in cui, presso ogni singolo office-refettorio dei centri con mensa, l'aggiudicatario non metta a disposizione degli operatori una quantità sufficiente od una tipologia adeguata di materiali o prodotti per la pulizia, la sanificazione, lo smaltimento dei rifiuti o li consegni con ritardo rispetto alle necessità creando disservizio.
- € 150,00 per ogni singolo episodio di fornitura di pasti con mezzi di trasporto non rispondenti ai requisiti igienici previsti dalla normativa vigente.
- € 150,00 per ogni singolo episodio di: a) inadeguata igiene delle attrezzature e degli utensili,b)mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica o chimica, c) conservazione delle derrate non conforme alla normativa vigente, d) mancato rispetto delle norme igienico–sanitarie da parte del personale;
- € 150,00 per ogni episodio in cui l'aggiudicatario non garantisca la continuità/tempestività nelle forniture di derrate alimentari occorrenti per i pranzi arrecando disservizio anche solo ad un centro estivo;
- € 150,00 per ogni episodio di rinvenimento negli office-refettorio del centro con mensa di derrate alimentari scadute;
- € 500,00 mancata adozione di un piano in autocontrollo HACCP ex d.lgs. 193/2007 in attuazione del regolamento CE 852/2004;
- € 500,00 per mancata adozione di un sistema di tracciabilità degli alimenti ex reg cee 178/2002.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del codice civile , senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta, nel caso di almeno tre applicazioni delle penalità previste all'art.14 .

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto , in caso di :

a) abbandono della concessione o interruzione non motivata della gestione della concessione ;
b) un solo caso di intossicazione o tossinfezione alimentare imputabile all'aggiudicatario;
c) ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni dell'autorità competente in caso di non conformità a quanto previsto nel manuale di autocontrollo del fornitore;
d) gravi disservizi nella consegna dei pasti;
e) cessione del contratto ;
f) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali ;
g) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di Durc irregolare ;
h) apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario ;
i) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività del Concessionario;
l) inosservanza delle norme di legge relative al personale utilizzato e della mancata applicazione di quanto contenuto nei rispettivi contratti;
m) difformità nella realizzazione del Progetto presentato in fase di offerta, accertata dal Comune;
n) mancato rispetto delle disposizioni in materia di subappalto ;
o) in ogni altro caso in cui , a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, il concessionario non sia di sicuro affidamento nella conduzione dei servizi .

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte del concessionario stesso dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo raccomandata A.R. o tramite pec . In caso di risoluzione del contratto , non verrà riconosciuto indennizzo alcuno al Concessionario salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite. Con la risoluzione del contratto , sorge nel Comune il diritto di incamerare l'intera cauzione dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati e di affidare la concessione al soggetto che segue nella graduatoria.

In caso di revoca dell'aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto , il Comune di Ancona si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni proposte in sede di gara.

ART. 16 – RECESSO

L'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. L'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali , del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi , nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale , fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno , l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva , pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale).

La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:

- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito , presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore del Comune;
- contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
- fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa .

La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:

a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all'eccezione dei cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, il foro competente è quello di Ancona.

La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato.

La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria , dopo la scadenza del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione .

La stazione appaltante puo' richiedere all'aggiudicatario , la reintegrazione della garanzia , ove questa sia venuta meno in tutto o in parte . In caso di inottemperanza , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore .

La mancata costituzione della garanzia definitiva , determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta , da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

ART. 18 – PAGAMENTI

Entro i 15 giorni successivi al termine delle iscrizioni , il Concessionario emetterà idoneo documento contabile intestato al Comune con il quale indicherà il numero degli utenti che hanno diritto al contributo (escluso dal campo iva ai sensi dell'art. 15 del d.p.r. 633/72) " BONUS" di cui al precedente art. 4 .

Il pagamento finale verrà effettuato dietro presentazione di fattura .

L'Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Ancona.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario , impiegato nell'esecuzione del contratto , la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 .

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture, redatte secondo le normi fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Ancona – Direzione politiche sociali e servizi scolastici educativi – Piazza XXIV Maggio n. 1- 60121 – Ancona.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere il CIG, gli impegni di spesa ed il codice IBAN dell'impresa.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro regolarità del servizio prestato, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla Ditta aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

I ritardi nei pagamenti da parte del Comune non danno diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.
Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati al Comune.
Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.
L'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni .
La fattura elettronica oltre ai dati sopra indicati dovrà riportare il codice ipa (DFTX6I).

ART. 19 – ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante puo' autorizzare , ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 , l'esecuzione d'urgenza del contratto .

ART. 20 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in forma pubblica; qualsiasi spesa inerente la stipulazione e gli oneri connessi , sarà a carico del Concessionario.

ART. 21 – D.U.V.R.I. ART. 26 DEL D.LGS 9 APRILE 2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi) .
Tuttavia tale documento potrà essere redatto dal Comune, anche su richiesta del concessionario, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.
Sarà cura del Comune elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi.
Il personale incaricato dal concessionario, durante lo svolgimento del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del Datore di lavoro.
E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto , come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.
Prima dell'inizio del servizio, il concessionario ha l'obbligo di prendere visione dei piani di emergenza presenti presso le strutture scolastiche dove lo stesso dovrà essere svolto.
Infine, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, il Comune rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro .

ART. 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari .

ART. 23 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'aggiudicatario , prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n.62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo , per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta , gli obblighi di condotta ivi previsti .

ART. 24 – ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 53 , comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni , l'aggiudicatario , con la sottoscrizione del contratto di appalto , attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi , nel triennio successivo alla cessazione del rapporto , a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali , negli ultimi tre anni di servizio , per conto dell'ente nei confronti dell'aggiudicatario medesimo .

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall'aggiudicatario saranno trattati dal Comune , ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni , anche con strumenti informatici , unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto , di legge e di regolamento , correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale .

ART. 26 – RECESSO DEL COMUNE PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' CONVENZIONI
Il Comune , ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012 , si riserva la facoltà di recedere dal contratto , previa comunicazione e con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni , qualora relativamente alla concessione in oggetto , accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara , e l'aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse .
In caso di recesso , verranno pagate all'aggiudicatario , le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite .

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese relative alla gara in oggetto e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del/i concessionario/i che espressamente le assume.

ART. 28 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Ancona

ART. 29 - RINVIO
La concessione in oggetto è disciplinata dal presente capitolato speciale , dal bando e dal disciplinare di gara .
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati , si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia .
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi , decreti , regolamenti in quanto applicabili .